



COMUNE DI SELVINO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEL SISTEMA SEGNALETICO INFORMATIVO, PUBBLICITARIO

Adottato dal consiglio comunale con deliberazione n° 16 del 03/03/2008

Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 20 del 22/04/2008

Il progettista
F.to Epis geom. Giovanni Maria

Il Sindaco
F.to Ghilardi Carmelo

Il Segretario Comunale
F.to Cicco Anselmo

Il Responsabile del Settore
F.to Epis geom. Giovanni Maria

Indice:

CAP. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 4 - ZONIZZAZIONE

ART. 5 - PRIORITA' E FASCE DI RISPETTO

ART. 6 - DISTANZE LONGITUDINALI

CAP. 2 – CARATTERISTICHE

ART. 7 - DIVIETI

ART. 8 - INSEGNE DI ESERCIZIO E TARGHE

ART. 9 - PREINSEGNE

ART. 10 - STRISCIONI E PUBBLICITA' PROVVISORIA LUNGO O IN VISTA DELLE STRADE

ART. 11 - TENDE PARASOLE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 12 - MEZZI PUBBLICITARI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ART. 13 – PUBBLICITA' SONORA

ART. 13 bis – ESCLUSIONI

CAP. 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 14 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 15 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 17 - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E RIMOZIONI

ART. 19 – INCENTIVAZIONE

ART. 20 - SANZIONI

Capitolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.
2. Sono sottoposti al presente regolamento comunale le affissioni, la segnaletica artigianale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, i manifesti, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandina, stendardo o altro.
3. Tutti i manufatti pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto dall'art. 54 del *D.P.R. 495/92* e riportato all'art. 16 del presente regolamento.
4. I progetti di edifici prospicienti spazi pubblici sottoposti a permesso di costruire o D.I.A. devono contenere uno studio uniformato degli spazi da utilizzare per le insegne, targhe o sistemi informativi in attinenza alle presenti norme.
5. E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario di propaganda e informativo, fuorché le targhe a muro e le insegne di esercizio, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico - ambientale e di interesse viabilistico; lo stesso dicasi su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico, artistico o paesaggistico. Per quest'ultimi è possibile l'installazione di totem o pannelli a terra contenenti informazioni storiche e descrittive del bene stesso, da posizionarsi nelle sue immediate vicinanze ma in modo da non rovinarne la percezione.
6. Per la segnaletica stradale del centro e nucleo storico o in zone di particolare interesse, si utilizzeranno impianti e cartelli di dimensione ridotta posizionati in modo da non recare disturbo ai valori architettonico - ambientali.
7. Nel caso di nuove o urgenti installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici, o nel caso di riassetto della viabilità, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o di informazione che la vigilanza reputi di disturbo o non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto.
8. Sugli arredi funzionali d'uso pubblico sono consentite, se autorizzate, sponsorizzazioni con scritte o logo nel numero e nelle dimensioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, comunque non superiori a mq. 0,30.
9. I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato abusivamente o in violazione delle norme o in difetto di manutenzione verranno rimossi, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese a carico dell'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la revoca delle autorizzazioni.
10. La deturpazione di manufatti con affissioni abusive verrà punita con sanzione amministrativa e addebito del costo di ripristino.
11. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti destinati alla Pubblica Amministrazione Comunale.
12. Nel caso di violazioni alle disposizioni delle presenti norme, si applicheranno le disposizioni in materia di sanzioni previste dal codice della strada.
13. Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle norme vigenti ed in particolare al D.Lgs. 285/92, ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché al regolamento comunale della tassa sulla pubblicità, e successive modifiche.

Art. 2 – Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Si definisce "insegna di esercizio" comprese le tarqhe, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completa da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 3 Km; non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie d'appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
5. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
6. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
7. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 3 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, ad esclusione dei segni orizzontali reclamistici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
3. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Non dovranno interferire con gli impianti semaforici o di illuminazione pubblica e devono consentire il transito pedonale anche nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
4. Le insegne di esercizio, devono sempre avere sagoma e superficie contenute e/o proporzionali alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dei luoghi e non devono coprire o interferire con altri elementi architettonici di facciata, anche nei sottoportici.

5. E' consentito riportare sulle insegne di esercizio soltanto scritte alfanumeriche riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, la gestione, il logo o il marchio, ed eventualmente anche spot o motti legati ai prodotti ed all'attività.
6. I segni orizzontali reclamistici o indicanti manifestazioni, ove consentiti devono essere realizzati con materiali facilmente rimovibili e/o lavabili ma ben ancorati, nel momento di utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi

Art. 4 - Zonizzazione

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in tre zone:
- a) ZONA 1 - Parte centrale, così come individuata sul nuovo PRG con le zone B3 e B7;
 - b) ZONA 2 - La parte del territorio individuata sul nuovo PRG con le zone B1 – B2 – B4 – B5 – B6;
 - c) ZONA 3 - La parte del territorio extraurbana che va dal perimetro del centro abitato così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 fino al confine comunale.

Art. 5 – Priorità e fasce di rispetto

1. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti, di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

- a) SEGNALI STRADALI
 - 1) segnali di pericolo e segnali di prescrizione
 - 2) segnali di indicazione
- b) SEGNALI INFORMATIVI
 - 1) segnali di nome strada
 - 2) segnali turistici e di territorio
 - 3) segnali che forniscono informazioni utili per la guida
 - 4) segnali che indicano servizi e impianti
 - 5) segnali industria o delle attività
- c) MEZZI PUBBLICITARI
 - 1) pubbliche affissioni
 - 2) pubblicità fissa

In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio - culturale e di informazione pubblica.

Art. 6 – Distanze longitudinali

1. Le distanze longitudinali degli altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle preinsegne, si applicano facendo riferimento alla posizione dei segnali stradali nel senso delle singole direttrici di marcia.
2. Gli altri mezzi pubblicitari non devono essere collocati a distanza minore di:

Prima dei segnali stradali

- zona 1 – 32 mt.
- zona 2 – 75 mt. o 125 mt. se in prossimità di incroci o svincoli
- zona 3 – 125 mt.

Dopo i segnali stradali

- zona 1 – 15 mt.

zona 2 – 50 mt. o 75 mt. se in prossimità di incroci o svincoli
zona 3 – 75 mt.

Tra un mezzo pubblicitario e l'altro

zona 1 – 15 mt.
zona 2 – 50 mt.
zona 3 – 75 mt.

Cap. 2 – CARATTERISTICHE

Art. 7 - Divieti

1. Nell'intero territorio comunale sono vietati insegne, cartelli e gli altri mezzi pubblicitari:
 - a) uniti a cartelli toponomastici;
 - b) uniti a cartelli stradali di qualsiasi tipo.
 - c) se integrati da sorgenti luminose abbaglianti;
 - d) a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
 - e) sui tetti degli edifici, intendendo come tali anche le velette di coronamento, sui parapetti dei balconi. Nel caso di insegne esistenti, potrà essere valutata la possibilità di riproporle all'interno di un progetto unitario così come previsto dall'art. 1, comma 4;
 - f) a luce intermittente, sia del tipo auto illuminante che a spot;
 - g) a messaggio variabile posti all'esterno dei fabbricati (consentiti all'interno delle vetrine), escluso quelli per servizi di pubblico interesse;
 - h) se impediscono coni di vista paesistico-ambientali;
 - i) la pubblicità a mezzo fioriere, panchine, cestini;

è altresì vietato:

 - j) la posa di cartelli pubblicitari in tutte le zone (zona 1 – zona 2 – zona 3).

ART. 8 - Insegne di esercizio e targhe

1. Insegne di esercizio

Nell'intero territorio comunale sono consentite:

- a) insegne a bandiera non autoilluminanti limitatamente al logotipo o simboli tipici (superficie max. 0,60 mq. per le zone 2 e 3, e 0,45 mq. per la zona 1) ed insegne a bandiera autoilluminanti solo per il servizio pubblico, nelle medesime dimensioni previste per la zona di appartenenza. Nella zona 1) potranno essere ammesse insegne a bandiera fissate alle facciate di edifici con sporgenza massima di cm. 50;
- b) insegne ornamentali del tipo autoilluminate da inserire senza sporto in luce di vetrina con dimensioni massime in altezza di cm. 50 ed in superficie di mq. 2,00 aventi fondi scuri e luminosità non superiore ai valori medi dell'illuminazione della zona. In alternativa, potranno essere ammesse insegne a coronamento delle vetrine, purchè del tipo a pannello non autoilluminante. Eventuali tipologie di illuminazione indiretta, non dovranno avere una sporgenza superiore a m. 0,40. E' consentito riportare sulle insegne soltanto scritte riguardanti il nome dell'attività, della gestione, il genere commerciale, il logo;
- c) insegne in facciata illuminate indirettamente o a faretto su edifici produttivi o commerciali/terziari, con superficie max. pari a 1/30 della facciata interessata dall'attività insediata. Nel caso in cui l'insegna risulti inferiore a 4 mq sarà consentito raggiungere la superficie di 4 mq.
- d) con altezza massima mt. 0,80 e superficie max. di mq. 4,00. Eventuali deroghe potranno essere ammesse sulla base di una progettazione organica dell'intero edificio o della facciata, e su conforme parere della commissione edilizia o per il paesaggio;
- e) colonne pubblicitarie, secondo modelli, dimensioni, tipologie, colori da sottoporre a preventiva ed esclusiva approvazione da parte dell'ufficio tecnico.

Nell'intero territorio comunale sono vietate insegne e mezzi pubblicitari:

- f) a bandiera autoilluminanti esclusi quelli per servizi di pubblico interesse e limitatamente al solo logotipo (sup. massima 0,45 mq.);
- g) a luce intermittente sia del tipo autoilluminanti che a spot;
- h) a messaggio variabile poste all'esterno dei fabbricati escluso quelli per servizio di pubblico interesse;
- i) l'uso di apparecchi illuminanti abbaglianti e non in aderenza di facciata;

Tutte le insegne dovranno rispondere ai criteri di cui alla L.R. 17/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare, l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.

In ogni caso, tali impianti non devono alterare o coprire gli elementi architettonici degli edifici e gli impianti segnaletici e semaforici.

2. Targhe a muro

Sono consentite le targhe a muro per attività professionali, commerciali e produttive secondo le seguenti caratteristiche:

- a) dovranno essere collocate solo a parete sull'edificio sede di attività ed in prossimità dell'ingresso;
- b) essere realizzate in ferro, ottone, rame, bronzo, compreso altri materiali quali vetro, plexiglas;
- c) potranno essere illuminate indirettamente ma con livelli contenuti di illuminazione tali da permetterne la lettura nelle ore serali;
- d) dimensioni massime:
 - targhe plurime commerciali e o professionali: cm 50x70;
 - targhe singole commerciali: cm 50x70;
 - targhe singole professionali: cm 25x40;
 - per tutte la sporgenza massima dalla parete di affissione è fissata in cm 5.

Art. 9 - Preinsegne

1. Per le preinsegne delle attività (artigianali, commerciali, alberghiere e turistico-ricettive) si dettano, in aggiunta ai disposti del Codice della Strada, le seguenti prescrizioni:

Zona 1:

Sono vietati, escluso i segnali di indicazione delle attività alberghiere e turistico-ricettive. Tali segnali dovranno essere collocati solo su manufatto unificato ed in posizione concordata con l'amministrazione comunale.

Zona 2 e 3:

- a) i segnali devono essere sempre raggruppati in un unico impianto con frecce di orientamento omogenee che possa contenere un massimo di n. 6 cartelli.
L'impianto dovrà essere collocato in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali.
Dimensione, colore, grafie e simboli conformi a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero lavori Pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979 e s.m.i.;
- b) vietati i segnali luminosi;
- c) per ogni attività è consentito collocare sull'intero territorio comunale n. 3 preinsegne;
- d) per ogni attività commerciale di media struttura è consentito collocare sull'intero territorio comunale n. 6 preinsegne;
- e) per le attività ubicate fuori dal territorio comunale è consentita un'unica preinsegna da

installarsi su manufatto ed in prossimità delle vie di comunicazione principali all'attività stessa;

ART. 10 - Striscioni e pubblicità provvisoria lungo o in vista dalle strade

1. Gli striscioni sono consentiti unicamente per la pubblicità di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale o promosse da altri enti pubblici in altri comuni e per il periodo di due settimane antecedenti e una successiva alla durata della manifestazione stessa.

Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni ad un'altezza minima di passaggio utile da terra di m 4,50, se trasversali alla strada.

L'Amministrazione Comunale potrà valutare richieste diverse da quelle sopra elencate.

E' consentita l'installazione di locandine per la sola reclamizzazione di manifestazioni da tenersi nel territorio comunale o promosse da altri enti pubblici in altri comuni, o per manifestazioni sportive-culturali anche di altri comuni, lungo le pubbliche vie purché queste non siano di intralcio alla visuale e alla circolazione stradale, non siano collocate su alberi e su edifici di particolare importanza storico architettonica. Le locandine potranno essere collocate solamente entro 1 settimana precedente la manifestazione e dovranno essere rimosse entro 2 giorni successivi.

2. E' consentita la pubblicità effettuata utilizzando motoveicoli, autoveicoli e rimorchi in modo itinerante, purché in possesso delle relative autorizzazioni amministrative e tecniche rilasciate dagli enti competenti. Le eventuali soste dei veicoli dovranno essere effettuate con conducente a bordo e nel rispetto delle distanze previste dal presente regolamento e sono comunque vietate nei luoghi previsti dall'articolo 51 comma 3 del D.P.R.495/92.

3. Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione gli avvisi indicanti la vendita degli immobili con superficie non superiore a 5,00 mq. a condizione che siano affissi sugli immobili oggetto della pubblicità.

ART. 11 - Tende parasole per attività commerciali

1. Nell'intero territorio comunale sono vietate le tende parasole se:

- a) oscuranti impianti segnaletici stradali;
- b) in materiali plastici in Zona 1;
- c) in materiali trasparenti o riflettenti;
- d) con appendici laterali frangivento.

2. In Zona 1 e 2 sono consentite:

tende a capottina e tesata a braccio retrattile ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico. Per le attività ubicate in Zona 1 prive di aree private o in concessione, è ammessa unicamente l'installazione di tende a capottina o a bauletto, da posizionarsi sopra le aperture, con una sporgenza massima di cm 120 ed ad un'altezza minima da terra di cm 220, misurata dal bordo inferiore, sempre che dette dimensioni massime risultino compatibili con l'esigenza della viabilità.

Solo se ricadenti interamente su area privata o area in concessione di suolo pubblico l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'opportunità di autorizzare tende a falda inclinata installate su montanti verticali in ferro o alluminio.

In tutti i casi la tenda dovrà avere il bordo inferiore posto ad un'altezza minima da terra di cm 220.

Colori:

Tutte le tende dovranno preferibilmente essere dei seguenti colori:

- a) tinta unica chiara (bianca, ecrù o panna e similari) in armonia con la tinteggiatura e la finitura del prospetto dell'edificio e nel rispetto di tende preesistenti nell'intorno;
- b) righe verticali (banda larga) bicolori, con uno dei due colori della tonalità sopra descritta.

ZONA 2 - 3:

oltre a quelle autorizzabili in zona A, saranno consentite altre tonalità cromatiche, purché in armonia con la tinteggiatura dell'edificio;

3. Per le sole attività commerciali ed alberghiere, le tende potranno riportare sul bordo (veletta) inferiore la dicitura dell'attività alla quale si riferiscono.

Art. 12 - Mezzi pubblicitari per distributori di carburante

1. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo ricadente su suolo privato o pubblico (in tale caso l'altezza minima da terra dovrà essere di m 4,50 se aggettante direttamente sulla via veicolare e di m 3,00 se aggettante su marciapiede).

Tutte le altre forme pubblicitarie devono essere collocate in area privata.

Art. 13 – Pubblicità sonora

1. Sono ammesse forme di pubblicità sonora purchè non rechino disturbo e negli orari dalle 9.00-12.00 e dalle 16.00-20.00.

Art. 13 bis – Esclusioni

Le attività organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale sono escluse dal presente regolamento.

Cap. 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 14 - Domanda di autorizzazione

1. L'apposizione e l'esposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata al rilascio di autorizzazione pubblicitaria. Il rilascio dell'autorizzazione, ha luogo in base a domanda e su presentazione di apposito modello, compilato e sottoscritto con assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa il rispetto delle norme, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contenenti tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro ed inequivocabile il mezzo pubblicitario, il tipo e le dimensioni, la sua collocazione e la distanza quotata delle vicine preesistenze ed il periodo di esposizione.
2. La domanda deve essere redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale e compilata in ogni sua parte integrandola con gli allegati dell'art. 15 . Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.
3. L'autorizzazione non è necessaria per le pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o delle porte d'ingresso.
4. L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1. Per le insegne di esercizio, l'autorizzazione si intende tacitamente prorogata fino a comunicazione contraria da parte dell'ente comunale
5. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati.
6. Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste al successivo art. 17.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Art. 15 - Allegati alla domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente specifica documentazione:
 - a) 2 copie di planimetria aerofotogrammetrico indicanti l'esatto punto di collocazione;
 - b) 1 rappresentazione planimetrica in duplice copia ed in scala appropriata, quando le insegne o gli altri mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare: la proprietà dell'area (pubblica o privata); l'esatto punto di collocazione dell'impianto; la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale;
 - c) 2 copie di rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada.
 - d) 2 copie bozzetto a colori in scala quotata del mezzo pubblicitario, specificandone le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato;
 - e) 2 o più fotografie a colori di formato minimo 10x15, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse ne con scritte ne con disegni;
 - f) 1 "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio

dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine;

- g) nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, se il mezzo pubblicitario viene collocato su edificio soggetto al vincolo specifico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.)

Per la posa di striscioni inerenti a manifestazioni di breve periodo, e locandine, basta presentare la documentazione di cui ai punti n° a, d ed e.

Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione entro 30 giorni, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
- e) procedere entro 30 giorni alla rimozione del mezzo pubblicitario autorizzato nel caso di cessazione dell'attività.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro quarantotto ore (1 settimana per gli striscioni) successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art.17 - Targhetta di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportato.

Art. 18 - Norme transitorie e rimozioni

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla scadenza delle autorizzazioni rilasciate, tutti i cartelli pubblicitari e le preinsegne dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle presenti norme tecniche.

2. In caso di accertata irregolarità, difformità o mancata rispondenza alle norme vigenti, l'Ufficio Tecnico comunale è autorizzato alla rimozione del manufatto con trasporto al deposito comunale e

notifica alla ditta intestataria, se rilevabile. La spesa della rimozione ed il costo giornaliero di deposito sarà addebitata al proprietario dell'impianto o, in mancanza di questo, al titolare del messaggio pubblicitario.

3. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento all'atto del cambio di attività delle stesse o in fase di sostituzione delle stesse.

4. Il presente regolamento sostituisce eventuali norme vigenti in materia sul territorio comunale.

Art. 19 - Incentivazione

1. Il comune ha la facoltà di individuare apposite forme di incentivazione al fine di adeguare gli impianti pubblicitari della zona 1 alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 20 – Sanzioni

1. Le sanzioni sono quelle previste dal codice della strada per quanto applicabili, ulteriori sanzioni amministrative non previste nel codice della strada andranno da un minimo di €uro 100,00 ad un massimo di €uro 500,00.